

27 Febbraio 2023

Il pegno mobiliare non possessorio: le ultime novità

1. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023

L’Agenzia delle Entrate ha approvato¹ le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei titoli costitutivi del pegno mobiliare non possessorio nel nuovo registro informatico istituito presso l’Agenzia delle Entrate (il “**Registro Informatico**”). Arriva così finalmente a compimento l’iter normativo relativo all’istituzione, nel nostro ordinamento, del pegno mobiliare non possessorio².

Il recente Provvedimento prevede che l’invio della domanda e la registrazione del titolo (*i.e.* l’atto costitutivo del pegno o dal quale risultano le successive vicende che devono essere registrate³) dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche⁴.

L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta ricezione del titolo e le informazioni riguardanti la registrazione del titolo attraverso apposite ricevute telematiche. Il certificato di eseguita formalità, sottoscritto digitalmente dal conservatore, viene restituito al richiedente con l’indicazione della data e del numero di iscrizione.

2. Disciplina del pegno mobiliare non possessorio

Di seguito le principali peculiarità del pegno mobiliare non possessorio:

- (i) può avere ad oggetto beni mobili (anche immateriali) non registrati, esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento ad una o più categorie merceologiche⁵ o ad un valore complessivo, purché destinati all’esercizio dell’impresa, oppure crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio (art. 1, comma 2, D.L. 59/2016);
- (ii) può essere costituito dagli imprenditori iscritti presso il registro delle imprese a garanzia di crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, presenti o futuri, se determinati o determinabili, con la previsione di un importo massimo garantito (art. 1, comma 2, D.L. 59/2016);

¹ È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023 il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 (il “**Provvedimento**”).

² Iniziato con l’introduzione di questa novella ai sensi del D.L. 59/2019 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119, ed è stata successivamente attuata – con qualche anno di ritardo - con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2021, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2021, che ha disciplinato principalmente le modalità di iscrizione, consultazione, rinnovazione, cancellazione ed ha istituito il Registro Informatico, delegando l’Agenzia delle Entrate ad approvare le specifiche tecniche per il suo concreto funzionamento. Ad oggi, il Registro Informatico non è ancora operativo. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe dare comunicazione della sua entrata in funzione mediante la pubblicazione di un apposito comunicato.

³ L’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione.

⁴ Ad eccezione delle ipotesi in cui il titolo sia rappresentato da provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria o da scritture private accertate giudizialmente, sempre nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.

⁵ L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 12 ottobre 2021, ha approvato la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni che possono formare oggetto di pegno mobiliare non possessorio.

- (iii) non richiede lo “spossessamento” del bene oggetto di garanzia reale, che invece contraddistingue le tradizionali figure di pegno. Pertanto - salvo patto contrario - al datore di pegno è consentito continuare ad utilizzare il bene costituito in garanzia, nel rispetto della sua destinazione economica, nonché trasformarlo nell’ambito dei relativi processi produttivi e disporre dello stesso. In tali ultimi casi, il pegno si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione o al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia e quindi decorso di ulteriore termine ai fini revocatori.

Il D.L. 59/2016 non riporta alcuna indicazione o limitazione rispetto al novero dei potenziali finanziatori: pertanto qualunque soggetto abilitato alla concessione di finanziamenti potrà essere beneficiario di tale garanzia sui beni aziendali prestata da un imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Questi elementi ne fanno uno strumento utile allo *stock financing* nel mercato italiano, consentendo a molte aziende industriali di avere accesso a forme di finanziamenti su base *secured* ma senza incorrere nelle rigidità legate allo spossessamento che fin qui avevano di fatto precluso tale possibilità.

2.1 Modalità di costituzione ed opponibilità ai terzi

Il pegno mobiliare non possessorio si costituisce, a pena di nullità, mediante atto scritto⁶ recante l’indicazione del soggetto creditore, del soggetto debitore⁷, della descrizione del bene mobile (o della classe di beni mobili) oggetto della garanzia, del credito garantito e dell’importo massimo garantito.

Il pegno mobiliare non possessorio prende grado ed è opponibile ai terzi (anche nell’ambito di procedure esecutive e concorsuali) dal momento dell’iscrizione nel Registro Informatico.

L’iscrizione ha una durata di **dieci anni**, rinnovabile per mezzo di una nuova iscrizione nel Registro Informatico effettuata prima della scadenza del decimo anno.

2.2 Escussione del pegno mobiliare non possessorio

Quanto all’escussione della garanzia, la normativa presenta – almeno sulla carta - maggiore semplicità ed efficacia nella realizzazione dei diritti del creditore, pur prevedendo specifiche misure volte alla tutela degli interessi della parte concedente. In particolare, il creditore, al verificarsi di un evento di escussione del pegno - previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore al debitore (ed all’eventuale terzo concedente il pegno), e previo avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio precedente - ha facoltà di procedere:

- (i) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito;
- (ii) all’escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno, fino a concorrenza del relativo credito dandone comunicazione al datore della garanzia;
- (iii) alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione;
- (iv) all’appropriazione dei beni oggetto del pegno (fino a concorrenza del relativo credito), a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.

⁶ È previsto che l’iscrizione e le altre formalità (come la cancellazione e l’annotazione di una vicenda modificativa) possano essere eseguite solo in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

⁷ Nonché dell’eventuale terzo concedente il pegno.

Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione, entro cinque giorni dall'intimazione del creditore.

Inoltre, in caso di liquidazione giudiziale del debitore, il creditore può procedere all'escussione del pegno con una delle modalità sopra indicate (quindi anche al di fuori della liquidazione concorsuale) solo a condizione preliminare che il suo credito sia stato ammesso al passivo con prelazione, e nei limiti della stessa.

3. Conclusioni

In conclusione, riteniamo che l'introduzione nel nostro ordinamento di tale strumento potrebbe costituire una notevole occasione di rilancio dello sviluppo economico.

Numerosi sono, infatti, i settori e le operazioni che potranno beneficiare di tale strumento di garanzia. Si fa riferimento a quei settori industriali che impiegano processi caratterizzati da un elevato livello di trasformazione, come ad esempio il settore manifatturiero e quello dell'agro-alimentare, che potrebbero trarre alcuni benefici dalla possibilità di utilizzare uno strumento di garanzia che consenta l'implementazione di operazioni di *inventory monetisation*.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Matteo Bragantini

Partner

Co-Responsabile del
Dipartimento di Diritto bancario
e finanziario

Milano | +39 02 763741

mbragantini@gop.it

Giuseppe De Simone

Partner

Co-Responsabile del
Dipartimento di Diritto bancario
e finanziario

Roma | +39 06 478751

gdesimone@gop.it

Ilaria Laureti

Partner

Diritto bancario e finanziario

Milano | +39 02 763741

ilaurreti@gop.it

Angelica Maggioni

Associate

Diritto bancario e finanziario

Londra | + 44 20 7397 1700

amaggioni@gop.it

Giovanni Bica

Associate

Diritto bancario e finanziario

Milano | +39 02 763741

gbica@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.